|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risultati immagini per comune di ravello | **Comune di Ravello** Provincia di Salerno **Città della Musica** **--------------------- ◆ --------------------** | Immagine correlata |

*Ordinanza n. 4 del 12/02/2021*

**IL SINDACO**

VISTI

* La delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
* il d.l.25/03/2020 n. 19 convertito dalla L. 22/05/2020n. 35, che al fine di contrastare l’epidemia Covid – 19, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio nazionale o parti di esso, autorizza l’adozione di misure di sicurezza tra le quali la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 65 del 13/04/2017 e delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza(art. 1 comma 2 lett. p);
* il d.l. 16/05/2020n. 33, convertito dalla L14/07/2020 n. 74 ed, in particolare, l’art.1 comma 9 a norma del quale “il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
* il d.l. 19/12/2020 n. 172 convertito con modificazioni dalla L. 29/01/2021 n. 6 recanti disposizioni per favorire la “progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza”;
* il d.l. 14/01/2021 n. 2;
* il DPCM 14/01/2021 con particolare riferimento alle seguenti disposizioni efficaci fino al 5 marzo 2021:

3. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 4. Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2021, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica e' svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina ….

* L’art. 50 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 ed , in particolare:
* Comma 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
* Comma 6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
* La L. 23/12/1978n.833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” ed, in particolare, l’art. 32 comma 3 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale;

considerato che è stata registrata la positività al tampone di determinazione della presenza del sars cov2 in allievi dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RAVELLO - SCALA";

richiamata la comunicazione del 09/02/2021 dell’Unità di crisi regionale in cui si legge che “l’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita per esaminare l’evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’età, invierà a tutti i Prefetti e ai Sindaci il grave quadro epidemiologico regionale registrato, in termini generali, nonché in ambito scolastico, affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio.”

RITENUTO dunque che, a tutela della salute pubblica sia necessario intervenire con urgenza e tempestività al fine di evitare ulteriori occasioni di contagio derivanti da assembramenti anche determinati dall’accesso agli istituti scolastici, per lo svolgimento della didattica in presenza;

**ORDINA**

1. **La sospensione per il giorno 15/02/2021 delle attività didattiche in presenza presso l’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RAVELLO - SCALA";**
2. **la sanificazione dei locali dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RAVELLO - SCALA" nei giorni 16 e 17 febbraio 2021;**

**AVVERTE**

Che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l’applicazione dell’art. 4 comma 1 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell’andamento epidemiologico della Covid-19 a:

* al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RAVELLO - SCALA";
* all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
* alla Prefettura di Salerno;
* Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
* Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ravello;
* Al responsabile del servizio della Pubblica Istruzione del Comune di Ravello;
* Al Responsabile della Polizia Locale del Comune di Ravello per la puntuale ottemperanza.

***Ravello, 12/02/2021 dalla residenza comunale.***

 **IL SINDACO**

 ***Avv. Salvatore Di Martino***